



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 03/08/2016

**N. 04514/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 07445/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7445  
del 2016, proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli  
avvocati **Francesco Leone** C.F.  
LNEFNC80E28D976S, **Chiara Campanelli**  
C.F. CMPCHR81D68G273D, **Simona Fell**

C.F. FLLSMN85R68G273D, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Lungotevere Marzio, 3

*contro*

- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso C.F. PRZLNE63A71H501U, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

- Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio relativo agli anni 2016-2019;

- del relativo bando di concorso n. 03568 del 12 aprile 2016 nella parte in cui (art. 2, comma 2) prevede che il candidato sia in possesso dell'abilitazione professionale in Italia e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale della

Repubblica italiana, nonché nella parte in cui (art. 2, comma 3) prevede che tali requisiti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

- del d.m. Salute del 7 marzo 2006 *in parte qua* (art. 5);

- del bando di concorso del Ministero della Salute relativo al concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale pubblicato in G.U. – 4<sup>^</sup> Serie speciale n. 35 del 3 maggio 2016;

nonché per l'accertamento e la condanna *ex art. 30 c.p.a.* dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di convocazione dei ricorrenti o, in via subordinata, al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno

2 agosto 2016 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che è possibile ovviare al dedotto *periculum in mora*, anche sulla scorta di quanto disposto dal Consiglio di Stato in un caso analogo (cfr. parere Sezione II, 15 settembre 2015, n. 2584), ammettendo con riserva i ricorrenti (ad esclusione dei dottori [REDACTED] [REDACTED] per i quali i difensori hanno rinunciato alla domanda cautelare) alla partecipazione al concorso pubblico indicato in epigrafe, fino alla decisione di merito;

Preso comunque atto del fatto che i ricorrenti (ad eccezione dei dottori [REDACTED] [REDACTED] hanno depositato autocertificazioni attestanti l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione professionale;

Ritenuto, in ragione della parziale novità della questione, di compensare le spese di questa fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l'istanza cautelare proposta e per l'effetto dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti (ad eccezione dei dottori La Corte e Bonomo) alle prove di esame del concorso per cui è causa.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 aprile 2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alfredo Storto**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO